

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DATI

Art. 1 – Definizioni.....	1
Art. 2 - Gestione del Sistema Integrato di Reti d'Ateneo.....	1
Art. 3 - Realizzazione delle reti locali delle strutture	2
Art. 4 - Interconnessione delle reti locali di struttura al sistema di reti di Ateneo, alla Rete della Ricerca (GARR) e a Internet.....	3
Art. 5 - Protocolli supportati.....	3
Art. 6 - Referenti ICT di Struttura	3
Art. 7 - Accesso alla rete	4
Art. 8 - Registrazione e uso di nomi a dominio	4
Art. 9 - Applicazioni e servizi sulla rete	5
Art. 10 - Responsabilità dell'utente.....	5
Art. 11 - Accesso alla rete attraverso tecnologia wireless	5
Art. 12 - Accessi alla rete dall'esterno	5
Art. 13 - Violazioni.....	5
Art. 14 - Norme tecniche attuative	6
Art. 15 - Entrata in vigore.....	6

Art. 1 - Definizioni

- a) **GENUANet** è il sistema integrato di reti dell'Università degli Studi di Genova ed è composto da:
- rete geografica: realizza l'interconnessione dei poli genovesi e dei poli distaccati dell'Università di Genova e comprende collegamenti verso l'esterno dell'Ateneo; per poli si intendono edifici o gruppi di edifici nei quali sono dislocate strutture universitarie;
 - reti comprensoriali: all'interno di un polo, realizzano l'interconnessione fra le reti locali e la rete geografica;
 - reti locali: realizzano le interconnessioni interne alle strutture universitarie
 - rete wireless di Ateneo (GENUAwi-fi)
- b) **GENUAwi-fi** è la rete componente GENUANet realizzata con tecnologia wireless, gestita in modo centralizzato e utilizzabile da coloro che dispongono delle credenziali personali UniGePASS; complementa la rete cablata (wired);
- c) **UniGePass** è il sistema di autenticazione di Ateneo, che consente agli utenti di accedere alla rete e alla maggior parte dei servizi informatici mediante le credenziali personali UniGePASS, attualmente costituite da nome utente e password;
- d) **Rete GARR** è la Rete Italiana dell'Università e della Ricerca Scientifica ed è costituita dall'insieme dei servizi di collegamento telematico, dei servizi di gestione della rete, dei servizi applicativi e di tutti gli strumenti di interoperabilità gestiti dal Consortium GARR;
- e) **AUP (Acceptable Use Policy) GARR** sono le regole di corretto utilizzo e comportamento emanate dal Consortium GARR, alla quali sono soggetti gli enti autorizzati ad accedere alla Rete GARR.

Art. 2 – Gestione del Sistema Integrato di Reti d'Ateneo

- 1) Il coordinamento tecnico e operativo di GENUANet compete al Centro Servizi Telematici e Informatici di Ateneo (CSITA).
- 2) CSITA supporta direttamente e completamente la realizzazione e la manutenzione della rete geografica, delle reti comprensoriali e di GENUAwi-fi.

- 3) Le apparecchiature (router, switch o ripetitori) di interconnessione alle Dorsali di Rete dell'Ateneo rientrano nell'ambito operativo di CSITA.
- 4) La gestione delle reti locali viene demandata alle rispettive Strutture, fatta eccezione per le reti locali dell'Amministrazione Centrale, che sono gestite direttamente da CSITA.
- 5) Le Strutture possono chiedere a CSITA di fornire supporto per la gestione delle reti locali con modalità e oneri che verranno definiti congiuntamente di volta in volta.

Art. 3 - Realizzazione delle reti locali delle strutture

- 1) Nella progettazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni l'Ateneo prevede e finanzia la connessione in rete locale di ogni postazione telematica di lavoro o di studio (cablaggio standard) di ciascuna Struttura, comprese le apparecchiature di rete.
Tali realizzazioni sono eseguite tenendo presente gli elementi di seguito elencati:
 - a) Il dimensionamento del cablaggio standard (numero di prese per stanza di lavoro o aula didattica) è basato sul concetto di postazione di lavoro come definita dalle norme internazionali (ISO 11801, EN 50173, EIA/TIA 569, CEI EN50174-1 e 2 , ecc.)
 - b) A supporto del cablaggio standard, l'Ateneo provvede, per ogni rete locale di struttura, apparati di rete con un numero di porte di accesso per le prese telematiche attive sufficiente a servire adeguatamente gli elaboratori e gli altri nodi di rete esistenti al momento della realizzazione dell'impianto.
- 2) Laddove esistano impianti fuori norma od obsoleti, o nel caso in cui una rete locale di struttura diventi insufficiente alle necessità della Struttura stessa, su richiesta della Struttura o su proposta di CSITA, l'Ateneo partecipa al 50% delle spese di ricablaggio e/o aggiornamento. Il rimanente 50% rimane a carico della Struttura. Questi interventi sono effettuati rispettando le seguenti modalità:
 - a) La Struttura che intende richiedere l'esecuzione di opere di cui al comma 2 da parte di CSITA, o il cofinanziamento all'Amministrazione - nel caso in cui preferisca procedere in proprio -, deve inviare una circostanziata richiesta scritta indirizzata a CSITA
 - b) Le priorità di intervento sono definite da CSITA nell'ambito della programmazione della rete Metropolitana di Ateneo
 - c) Gli aggiornamenti o ampliamenti devono tenere conto dello stato dell'arte della tecnologia delle reti
 - d) L'Ateneo assegna annualmente a CSITA, che ne potrà disporre con piena autonomia, uno specifico budget per piccoli interventi di estrema urgenza.
- 3) Le Strutture possono procedere, totalmente a proprie spese, all'ampliamento o modifica delle proprie reti locali di struttura, anche al di fuori della programmazione di Ateneo purché nel rispetto delle normativa vigente e delle regole di seguito riportate.
- 4) Le Strutture che intendono procedere a nuove realizzazioni o a modifiche delle proprie reti locali sono tenute a presentare preventivamente a CSITA il progetto delle opere che intendono realizzare, fornendo le caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche dell'impianto. Il procedimento è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
 - a) CSITA fornisce un parere tecnico scritto sul progetto, indicando quali interventi possono essere messi a carico parziale o totale del Bilancio Universitario. Il parere tecnico di CSITA è vincolante
 - b) In caso di compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione, a seguito della verifica con esito positivo da parte di CSITA della congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di mercato, viene concordata tra la Struttura e CSITA una pianificazione dei lavori e definita una programmazione degli impegni di spesa
 - c) La Struttura può anticipare la quota di finanziamento di competenza del Bilancio Universitario, previa approvazione scritta di quest'ultima, oppure sostenere interamente la spesa a titolo definitivo
 - d) Ai fini dell'ammissibilità del progetto, gli apparati di rete da installare a cura delle Strutture devono essere conformi agli standard di gestione remota ed accessibili in remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici di CSITA
 - e) Al termine di ogni modifica di una rete locale di struttura, il Responsabile della Struttura deve consegnare a CSITA copia della documentazione comprensiva di:
 - certificazione del cablaggio in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente

- parametri di configurazione degli apparati installati
 - eventuali password non privilegiate delle apparecchiature di rete installate, che permettano il monitoraggio in caso di problemi ed emergenze
 - pianta aggiornata che riporti la topologia fisica e logica della rete locale della struttura
- f) In mancanza di questi dati, CSITA non configurerà, nei nodi delle dorsali di rete di Ateneo, alcuna connessione con gli apparati di rete della Struttura oggetto della modifica; la rete di struttura rimarrà quindi non connessa alla rete di Ateneo.

Art. 4 - Interconnessione delle reti locali di struttura al sistema di reti di Ateneo, alla Rete della Ricerca (GARR) e a Internet

- 1) L'Università assicura la connessione di ogni rete locale di struttura al proprio sistema di reti pianificando i collegamenti e le bande trasmissive previste in base alle esigenze della Struttura e alle disponibilità di Bilancio Universitario, stabilendo, qualora necessario, le bande massime di utilizzo verso i collegamenti metropolitani, regionali, nazionali ed internazionali.
- 2) Nessuna Struttura può attivare connessioni autonome delle proprie reti locali di struttura con quelle di altre Strutture, se non concordate ed approvate preventivamente da CSITA.
- 3) La connessione tra Enti esterni o ospitati dall'Ateneo e la rete di Ateneo (es.ASL , Regione, Comune) è valutata in relazione alle finalità istituzionali degli Enti coinvolti e dalla loro struttura organizzativa. L'ammissibilità della connessione è valutata dal delegato ICT del Rettore e regolamentata da una convenzione approvata dagli Organi accademici.
- 4) La gestione delle interconnessioni comuni ad altri Enti è condotta da CSITA insieme ai rispettivi gestori degli Enti stessi, secondo protocolli definiti dagli accordi specifici di cui al punto 3).
- 5) Ogni struttura che, a protezione della propria rete locale, impiega firewall è tenuta a comunicare e concordare con CSITA la configurazione degli stessi, in modo tale da assicurare l'accesso ai servizi di Ateneo dalle postazioni locali.
- 6) Nell'ambito dell'attività di monitoraggio della connessione da e verso GARR e Internet, CSITA tratta i dati di traffico secondo modalità conformi alla normativa vigente.

Art. 5 - Protocolli supportati

- 1) Nel sistema di reti di Ateneo viene garantito il supporto della famiglia di protocolli TCP/IP. Le Strutture possono utilizzare al loro interno anche altri protocolli, dandone comunicazione preventiva a CSITA, a condizione che le apparecchiature di interconnessione tra la rete locale di struttura e il sistema di reti di Ateneo assicurino che i protocolli aggiuntivi possano essere totalmente confinati alle rete locale di struttura.
- 2) Qualora le esigenze di connessione alla rete nazionale ed internazionale lo richiedessero, verrà stilato per tempo un piano di migrazione al/ai nuovi protocolli che affronti i problemi tecnici e gli aspetti economici e al quale ogni Struttura dovrà adeguarsi entro i tempi che verranno stabiliti per poter mantenere la connettività all'esterno. Per le Strutture che non si adeguassero per tempo sarà possibile garantire la sola connettività interna alla rete locale di struttura.
- 3) CSITA definisce il piano di indirizzamento IP di GENUANet e assegna gruppi di indirizzi IP privati (validi per le comunicazioni interne e utilizzabili per l'accesso internet via gateway/proxy) e gruppi di indirizzi IP pubblici, da utilizzare nei casi in cui è necessario l'accesso diretto ad internet.

Art. 6 - Referenti ICT di Struttura

- 1) Il Responsabile di ogni Struttura deve comunicare a CSITA i nominativi del referente ICT di Struttura e del suo sostituto per le problematiche di rete e informatiche. Il referente o il suo sostituto possono afferire anche ad altre Strutture. Nelle more della suddetta comunicazione il referente è identificato col responsabile della struttura.
- 2) I referenti vengono periodicamente istruiti ed aggiornati mediante corsi organizzati da CSITA in collaborazione con l'Ufficio preposto alla formazione del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. La partecipazione ai corsi è obbligatoria. L'istruzione e l'aggiornamento su temi di limitata entità e

difficoltà viene effettuata di norma via posta elettronica.

- 3) È compito dei referenti conoscere la topologia del cablaggio ed i nominativi dei responsabili e/o gestori dei vari elaboratori in rete, per la rete locale di competenza.
- 4) CSITA scambia con i referenti di Struttura gli avvisi relativi alle interruzioni di rete, alle problematiche di sicurezza, all'attivazione/sospensione di servizi o dispositivi.
- 5) I referenti costituiscono il punto di riferimento a livello di Struttura per la diffusione delle informazioni di interesse dell'utenza, *fermo restando che quelle di interesse generale saranno inviate direttamente da CSITA.*
- 6) I referenti devono poter accedere, in caso di necessità, ai locali dove sono installati apparati connessi alla propria rete locale di struttura o dove comunque è presente una qualsiasi parte della rete locale di struttura, anche se non usata correntemente da alcun utente o non connessa ad alcun apparecchio.
- 7) I referenti curano l'attribuzione degli indirizzi IP per il collegamento di apparati alla rete locale di struttura nell'ambito del pool assegnato da CSITA, mantenendo la corrispondenza fra indirizzo IP, dispositivo connesso alla rete e utente.

Art. 7 - Accesso alla rete

- 1) La Rete GENUAnet può essere usata esclusivamente per le attività istituzionali.
- 2) L'accesso alla Rete di Ateneo dovrà, comunque ed in qualsiasi caso, essere conforme alle regole stabilite dall'AUP del GARR che costituisce parte integrante del presente regolamento (Allegato A).
- 3) Convenzioni di Ricerca tra l'Ateneo ed altri Enti pubblici o privati possono, previo parere favorevole del delegato ICT del Rettore, prevedere un utilizzo delle risorse della rete dell'Università limitatamente agli appartenenti agli Enti in questione, che partecipino alle attività oggetto delle convenzioni, e per le attività ad esse relative.
- 4) Tutti gli utenti a cui viene fornito accesso alla Rete GENUAnet devono essere identificati ed identificabili.
- 5) L'Università fornisce le credenziali personali UniGePASS che consentono di accedere alla rete e alla maggior parte dei servizi informatici dell'Ateneo, in modo automatico a ogni dipendente e studente e, su richiesta del responsabile di struttura, a ulteriori collaboratori e utenti temporanei.
- 6) L'accesso a Internet da postazioni accessibili al pubblico può essere effettuato solo con accreditamento con credenziali personali e verrà trattato a norma di legge.
- 7) Tutti gli indirizzi IP utilizzati devono essere registrati a cura del referente ICT tramite il servizio Domain Name System su server di Ateneo o server locale.
- 8) L'autoassegnazione dell'indirizzo IP è espressamente vietata.
- 9) CSITA si riserva di disconnettere i calcolatori non registrati collegati in rete.

Art. 8 - Registrazione e uso di nomi a dominio

- 1) L'Ateneo è titolare dei nomi a dominio di II livello unige.it e unige.eu .
- 2) La registrazione di domini di struttura di III livello viene richiesta a CSITA dal responsabile della struttura.
- 3) La richiesta di domini di III livello per siti web di Corso di Studi, progetto, convegno, laboratorio, etc. deve pervenire a CSITA dal responsabile dell'attività ed essere controfirmata dal responsabile della struttura che ospita il server.
- 4) Per la registrazione di ulteriori domini di II livello il responsabile della struttura deve presentare la dichiarazione di assunzione di responsabilità all'APA (Access Port Administrator) GARR dell'Ateneo che, a sua volta, invia la richiesta del nome a dominio al Consortium GARR.
- 5) La registrazione dei domini ha una scadenza temporale e deve, pertanto, essere rinnovata periodicamente.
- 6) I domini registrati dall'Ateneo non possono essere utilizzati per calcolatori connessi a reti esterne a GENUAnet.

Art. 9 - Applicazioni e servizi sulla rete

- 1) Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare l'RFC 1855 "Netiquette Guidelines", l'Acceptable Use Policy della rete GARR ed ogni altra legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata.
- 2) Le strutture sono tenute a comunicare a CSITA l'eventuale presenza di server il cui uso non è confinato alla rete locale e a presentare preventivamente un documento che illustri eventuali servizi on-line che intendono realizzare o modificare, completo delle specifiche relative a protocolli, criteri di accesso e autenticazione.
- 3) CSITA ha facoltà di mettere in atto tutte le misure tecniche necessarie a garantire quanto previsto nel precedente comma 1) e di disattivare il trasporto sul sistema di rete di Ateneo per applicazioni con rilevante impatto sulla sicurezza o sulla disponibilità della rete, realizzate senza il suo parere favorevole e notificate come tali alla Struttura.

Art. 10 - Responsabilità dell'utente

- 1) Gli utenti di GENUAnet sono soggetti a tutte le responsabilità dettate dalla normativa vigente ed applicabile, tra cui si sottolineano le seguenti regole:
 - l'accesso alle risorse di calcolo e reti è personale e non può essere condiviso o ceduto;
 - la responsabilità del contenuto dei materiali prodotti e diffusi attraverso la rete è delle persone che li producono e diffondono;
 - gli utenti sono responsabili per la protezione dei dati utilizzati e/o memorizzati nei sistemi in cui hanno accesso.
- 2) Gli utenti sono tenuti a mantenersi aggiornati, controllando periodicamente le norme tecniche emanate da CSITA.

Art. 11 - Accesso alla rete attraverso tecnologia wireless

- 1) L'accesso alla rete wireless è soggetto agli stessi vincoli di tipo generale già illustrati, ma la delicatezza del mezzo trasmissivo suggerisce di esaminare specificamente il problema. In particolare, si dovrà prestare attenzione alle reti utilizzabili da studenti e visitatori.
- 2) GENUAwi-fi, la rete wireless di Ateneo, è utilizzabile da coloro che dispongono delle credenziali personali UniGePASS; il processo di autenticazione e accesso è gestito centralmente da CSITA.
- 3) L'ampliamento della rete locale di struttura mediante tecnologia wireless è soggetta alle seguenti norme:
 - per l'installazione di un access-point wireless è richiesta la presentazione preventiva di un progetto operativo a CSITA; il parere favorevole del Centro è vincolante per il collegamento a GENUAnet
 - il processo di identificazione, autenticazione e accesso, compresa la conservazione a norma di legge dei dati relativi, è a carico della struttura
 - devono essere rimossi, o adeguatamente riconfigurati a cura della struttura, gli access point non autorizzati o comunque configurati in modo improprio.

Art. 12 - Accessi alla rete dall'esterno

- 1) L'Ateneo mette a disposizione del personale docente, tecnico-amministrativo nonché degli studenti, tramite CSITA, strumenti e modalità per l'accesso ai servizi di Ateneo dall'esterno della rete GENUAnet.
- 2) Qualora una Struttura intenda intraprendere soluzioni autonome di fornitura di accesso remoto, il responsabile della stessa deve darne preventiva comunicazione scritta a CSITA, garantendo l'adozione di tutte le misure atte a prevenire intrusioni e/o utilizzi illeciti e a conservare a norma di legge i dati relativi alle connessioni.

Art. 13 - Violazioni

- 1) CSITA può in qualsiasi momento, temporaneamente e senza necessità di preventivo avviso,

disconnettere una rete locale o un calcolatore da GENUAnet, o disattivare le credenziali di accesso UniGePASS, qualora la disattivazione sia necessaria per garantire l'integrità o il funzionamento della rete di Ateneo.

- 2) .Le violazioni accertate sono fonte di responsabilità disciplinare, con possibile esclusione permanente dall'accesso a GENUAnet

Art. 14 - Norme tecniche attuative

- 1) Costituiscono parte integrante del presente regolamento le norme tecniche attuative, la cui definizione e modifica viene demandata a CSITA.

Tali regole vengono comunicate al Rettore, che ne dà la più ampia diffusione, e pubblicate sul sito web del Centro (www.csita.unige.it).

Art. 15 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione mediante affissione all'Albo dell'Ateneo – Via Balbi n. 5;